

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 152

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE


Schema di decreto interministeriale concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157

(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 agosto 2007)



*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
Prot. 109517/16/111/13



03 AGO. 2007

Al Presidente del Senato
Cat. N. della Repubblica

Palazzo Madama


ROMA

OGGETTO: schema di regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo", approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157.

Ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni del Senato, Le trasmetto lo schema di regolamento indicato in oggetto, corredato della seguente documentazione:

- relazione illustrativa;
- accordi del 31 maggio 2005 tra le organizzazioni sindacali del settore del credito;
- nota del 22 maggio 2007 del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio legislativo - Economia;
- parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, del 9 luglio 2007.

Cesare Damiano





Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

- Relazione illustrativa -

La legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'art. 2, comma 28, prevede tra l'altro che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, misure di sostegno del reddito e dell'occupazione per le categorie e i settori sprovvisti di detto sistema.

Tali misure devono essere adottate con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è stato approvato il "Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni", con il quale sono state adottate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale pro tempore, di concerto con il Ministro del tesoro, norme quadro propedeutiche all'adozione degli specifici regolamenti settoriali definiti ai sensi delle predette leggi n. 662 del 1996 e n. 400 del 1988.

Ai sensi della normativa sopra indicata, con decreto 28 aprile 2000, n. 157, emanato di concerto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stato approvato il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo.

Tale regolamento, che recepisce il testo dell'accordo raggiunto nel contratto nazionale collettivo del settore bancario del 28 febbraio 1998, stipulato tra l'ABI e le OO.SS. nazionali, all'art. 14 dispone testualmente che "il fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, *(omissis)*".

La disposizione riproduce quanto stabilito dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale sopra citato.

Pertanto, essendo il regolamento entrato in vigore il 1° luglio 2000, la scadenza del fondo rimane fissata al 30 giugno 2010 e da tale data non potrà più corrispondere le prestazioni a suo carico, tra cui l'assegno straordinario di sostegno del reddito in favore di lavoratori che maturino il diritto alla pensione in momenti successivi alla cessazione del servizio.

Il predetto assegno straordinario, che costituisce la principale prestazione garantita dal Fondo, ha la funzione di accompagnare il lavoratore cessato dal servizio fino al raggiungimento di una "finestra" utile al pensionamento. A questo fine, il periodo massimo di corresponsione dello stesso è previsto per 60 mesi e, in ragione di ciò, considerata la sua scadenza al 30 giugno 2010, già dal mese di luglio 2005 il Fondo non può più garantire ai suoi iscritti la fruizione del beneficio massimo previsto dal regolamento.

Alla luce di quanto sopra, le parti firmatarie dell'accordo del 28 febbraio 1998 hanno ravvisato la necessità e l'urgenza di modificare la data di scadenza del Fondo e, con uno specifico accordo in data 31 maggio 2005, depositato presso questo Ministero, hanno provveduto a prorogarla fino al 30 giugno 2020.

Pertanto, con lo schema di decreto interministeriale si è provveduto a modificare nel senso richiesto il comma 2 dell'art. 5 e l'art. 14 del decreto 28 aprile 2000 n. 157, che nel regolamento rappresentano gli unici due riferimenti al termine di scadenza del Fondo.

Acquisito, sullo schema di regolamento, il preventivo concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, sul provvedimento medesimo il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole. A seguito, peraltro, dei suggerimenti forniti dall'Alto Consesso, il provvedimento è stato redatto in diversa maniera, in un unico articolo.

Con la **lettera a) del comma 1** dello schema di regolamento, pertanto, viene così sostituito il comma 2 dell'articolo 5 del regolamento vigente: *"2. A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2."*

Con la **lettera b) del comma 1**, invece, in riferimento alla scadenza del Fondo, le parole dell'articolo 14: *"scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*, sono sostituite dalle seguenti: *"scade alla data del 30 giugno 2020"*.

Per l'emanazione del regolamento, da adottarsi con decreto interministeriale, è richiesto, ai sensi della legge 662/1996, oltre al parere del Consiglio di Stato, quello delle competenti commissioni parlamentari.



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico alla adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinino esuberanti di personale;

Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";

Visto il decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo;

Visto il contratto collettivo nazionale stipulato in data 31 maggio 2005, recante modifiche al contratto del 28 febbraio 1998, concernente l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito Cooperativo", depositato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 giugno 2005.



*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Ritenuto non necessario sentire le organizzazioni sindacali perché il nuovo accordo del 31 maggio 2005 non modifica le misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione già individuate nell'accordo del 28 febbraio 1998, per il quale le stesse organizzazioni sindacali erano state sentite, ma si limita a prorogare il solo termine finale di scadenza del Fondo;

Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Acquisito il parere della competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. *A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all'articolo 2.*";

b) all'articolo 14, le parole: "scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "scade alla data del 30 giugno 2020".



*Il Ministro del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

LU

Il 31 maggio 2005, in Roma

tra

- FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane

e

- FABI

premessi che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 157 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

considerato che

- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:



- 1) in via ordinaria
(*omissis*);
- 2) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
(*omissis*).


A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato D.M. 157/2000.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”;

- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 157, citato, stabilisce all'art. 14 che “il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo” scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11;

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 157 del 2000: 1° luglio 2000);
- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della



The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, which is mostly illegible due to fading and the angle of the page. The stamp appears to contain text around its perimeter and a central emblem or logo.

prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo;

- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente del credito cooperativo continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue

Art. 1

La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.


L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".

FEDERCASSE




FABI


Il 31 maggio 2005, in Roma

tra

- FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane

e

- Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILC.A.

premessi che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 157 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

considerato che

- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:

1) in via ordinaria
(*omissis*);

2) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

(*omissis*).


A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato D.M. 157/2000.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”;

- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 157, citato, stabilisce all'art. 14 che “il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo” scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11;

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 157 del 2000: 1° luglio 2000);
- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. To the right of the stamp is another handwritten mark, possibly a date or initials. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo;

- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente del credito cooperativo continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue


Art. 1


La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.


L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.


Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".

FEDERCASSE


FIBA/CISL


FISAC/CGIL


UIL CA


Il 31 maggio 2005

tra

- FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane

e



- SINCRA/UGL CREDITO

premessi che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 157 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

considerato che

- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:



- 1) in via ordinaria
(*omissis*);
- 2) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
(*omissis*).


A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato D.M. 157/2000.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”;

- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 157, citato, stabilisce all'art. 14 che “il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo” scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11;

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 157 del 2000: 1° luglio 2000);
- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del



Fondo;

- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente del credito cooperativo continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue

Art. 1


La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.

L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.


Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".

FEDERCASSE



SINCRA/UGL CREDITO



Il 31 maggio 2005, in Roma

tra

- FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane

e



- DIRCREDITO

premessi che

- l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema di ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri direttivi validi ai fini dell'adozione dei regolamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richiamate, la istituzione presso l'Inps del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo";
- con il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 157 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;

considerato che

- l'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1° comma che "il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3:



- 1) in via ordinaria
(*omissis*);
- 2) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribuzione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
(*omissis*).



A detti interventi verranno ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 del citato D.M. 157/2000.

Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma che precede, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”;

- l'articolo 18 dell'accordo collettivo nazionale citato, nel precisarne il carattere sperimentale, stabilisce che l'accordo medesimo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 157, citato, stabilisce all'art. 14 che “il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo” scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11;

rilevato che

- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giugno 2010 (termine del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 157 del 2000: 1° luglio 2000);
- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l'assegno straordinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l'indicato periodo di erogazione della



prestazione verrà progressivamente a ridursi con l'approssimarsi della scadenza del Fondo;

- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente del credito cooperativo continui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamentazione, a fronte delle richiamate problematiche concernenti la durata massima di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito;

si conviene quanto segue


Art. 1

La scadenza di cui all'art. 18 dell'accordo collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.


L'accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 2

Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conseguenti a modifica, sui punti corrispondenti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 157, recante il Regolamento relativo all'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo".

FEDERCASSE


DIRCREDITO

22. MAG. 2007 13:54

A: Min. _Lavoro-UL

NR. 7534 P. 1/2



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

1938/VALS/1366

Roma, 22 MAG. 2007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
- Ufficio Legislativo

ROMA

e, per conoscenza:

AI DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

SEDE

OGGETTO: Schema di regolamento concernente modifiche al regolamento per l'istituzione del "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, per il personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2000, n. 157".

Si fa riferimento alla richiesta di parere di codesto Ministero del lavoro - Ufficio Legislativo, in relazione allo schema di regolamento, qui trasmesso con nota prot. 107823/16/111/13 del 18 aprile scorso, concernente modifiche al regolamento di cui all'oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore seguito.

IL CAPO DELL'UFFICIO

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale UFFICIO LEGISLATIVO
22 MAG. 2007
108264/16/111/13 Prot. N°.....



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1633/07

Roma, addì 19 luglio 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente "Modifiche al regolamento relativo alla istituzione del fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo" approvato con decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157.


D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero n. 2664/2007 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato in conformità a quanto disposto dall'art.15 della legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ROMA





CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 9 luglio 2007

N. della Sezione:
2664/2007

OGGETTO:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. Schema di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente "*Modifiche al regolamento relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo*" approvato con decreto interministeriale del 28 aprile 2000, n. 157.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota del 7 giugno 2007, prot. n. 108497/16/111/13, con la quale il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ufficio legislativo) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Silvio Traversa

PREMESSO:

Il presente schema di decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è diretto ad

introdurre talune modificazioni al regolamento relativo all'istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese di credito cooperativo, approvato con il decreto 28 aprile 2000, n. 157.

Tale regolamento è stato emanato sulla base dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, il quale, tra l'altro prevede che *“in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali... sono definite, in via sperimentale, misure... di sostegno del reddito e dell'occupazione... delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali”*. Dette misure devono essere adottate con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (allora del tesoro), ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto interministeriale 27 novembre 1997, n. 477, è stato approvato il *“Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni”* con il quale sono state adottate norme quadro propedeutiche all'adozione di specifici regolamenti settoriali definiti ai sensi delle sopra richiamate leggi n. 662 del 1996 e n. 400 del 1988.

Il regolamento n. 157/2000 di cui, con lo schema di decreto in oggetto, si propongono due circoscritte modificazioni, ha recepito il testo dell'accordo raggiunto nel contratto nazionale collettivo del settore bancario del 28 febbraio 1998, stipulato tra l'ABI e le OO.SS. nazionali, ed ha disposto testualmente che *“il fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto...”*.

Poiché il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2000, la scadenza decennale del Fondo risulta fissata al 30 giugno 2010 e, da tale data, esso non potrà più corrispondere le prestazioni a suo carico, tra cui l'assegno

straordinario di sostegno del reddito in favore di lavoratori che maturino il diritto alla pensione in momenti successivi alla cessazione del servizio.

Il predetto assegno straordinario, che costituisce la principale prestazione garantita dal Fondo, ha la funzione di accompagnare il lavoratore cessato dal servizio fino al raggiungimento di una “*finestra*” utile al pensionamento. E poiché detto assegno può essere corrisposto per un periodo massimo di 60 mesi, il Fondo, la cui scadenza, si ripete, risulta fissata al 30 giugno 2010, già dal mese di luglio 2005 non può più garantire ai suoi iscritti la fruizione del beneficio massimo previsto dal regolamento.

Alla luce di quanto sopra, le parti firmatarie dell'accordo del 28 febbraio 1998 hanno ravvisato la necessità e l'urgenza di modificare la data di scadenza del Fondo e, con uno specifico accordo in data 31 maggio 2005, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e documentato in atti, hanno provveduto a prorogarla fino al 30 giugno 2020.

CONSIDERATO:

Lo schema di decreto interministeriale in oggetto si limita a modificare, in conformità a quanto richiesto dalle parti firmatarie dell'accordo del 31 maggio 2005 sopra richiamato, la data di scadenza del Fondo e, particolarmente, l'art. 5, comma 2 e l'art. 14, del regolamento 28 aprile 2000, n. 157, gli unici ove sia contenuto il riferimento al termine di scadenza del Fondo stesso.

I due articoli di cui si compone lo schema di decreto in oggetto sono diretti a modificare, in via novellistica, rispettivamente gli articoli 5 e 14 di detto regolamento, fissando alla data del 30 giugno 2020 la scadenza del Fondo di solidarietà nonché il periodo entro il quale il Fondo stesso ammette agli interventi i soggetti indicati nell'art. 2 del regolamento.

La Sezione non ritiene di dover formulare particolari osservazioni sullo schema di decreto trasmesso ma si limita a suggerire, atteso il carattere novellistico dell'intervento modificativo proposto, di prevedere, dopo la formula: “*Adotta il seguente regolamento concernente modifiche al regolamento approvato con decreto 28 aprile 2000, n. 157*” un articolo unico, così formulato:

“ 1. All’art. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: “A detti interventi sono ammessi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 2020, i soggetti di cui all’articolo 2”.

2. All’art. 14, le parole: “scadrà trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite con le altre: “scade alla data del 30 giugno 2020”.


La Sezione rileva, infine che, nonostante le ripetute osservazioni in tal senso formulate, il “concerto” non è stato espresso dal Ministro del ^{Conoscenza} lavoro e ~~della previdenza sociale~~, bensì da organo di sua diretta collaborazione, per di più senza l’indicazione che l’assenso, così manifestato, sia stato dato “d’ordine del Ministro” . In tal modo, peraltro, il sottoscrittore si assume la piena responsabilità della conformità dell’assenso prestato alla volontà del Ministro concertante.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)



L’Estensore

(Silvio Traversa)



Il Segretario d’adunanza

(Sara Foderaro)

